



## Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N. 341

### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

### 4. Giustizia Sportiva

#### 4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 05.12.2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

##### 4.1.1 Campionato Nazionale Under 19 Maschile

**GARA DEL 09/11/2025: ASD REAL FIVE RHO - ASD BERGAMO CALCIO A 5**

**Reclamo proposto da: Bergamo Calcio a 5**

Il Giudice Sportivo;

esaminato il ricorso proposto dalla Società ASD BERGAMO CALCIO A CINQUE avverso l'esito della gara in questione del Campionato Nazionale di Serie Under 19 Girone B, rileva:

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell'incontro di che trattasi i calciatori PAGANI LUCA nato il 10/11/2009, MURA GIOVANNI nato il 10/12/2009, DEANGELIS SEBASTIANO nato il 21/12/2009, MAFFUCCI ALESSANDRO nato il 16/12/2009 e BAZZINI EDOARDO nato il 05/05/2010, tutti in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente sprovvisti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età ed avendo presentato ed ottenuto una autorizzazione solo nella passata stagione sportiva e non più rinnovata alla data di disputa dell'incontro.

Con la memoria depositata nei termini la resistente chiede il rigetto del ricorso, sostenendo che nell'art. 34 NOIF, a differenza di quanto scritto dalla ricorrente, non verrebbe menzionato in nessun comma e paragrafo che ci sia una data di validità dell'autorizzazione alla partecipazione delle attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni, e che per essere in regola sarebbe sufficiente per ogni atleta il certificato di idoneità specifica all'attività agonistica e relazione di un medico sociale che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.

La resistente quindi allegava la predetta documentazione per ogni atleta menzionato, comprendente anche il certificato medico sportivo aggiornato per ognuno di essi, insistendo nel considerare regolare la loro posizione nella gara in epigrafe.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ai sensi dell'art.34 comma 3 delle N.O.I.F. "I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle delle Divisioni Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I



calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalle Divisioni Calcio Femminile, purché autorizzati dalla Lega o Divisione, Dipartimento, Comitato Regionale L.N.D., o Divisione Calcio Femminile che organizza la competizione.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti:

- a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità;
- b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività.";

Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza sportiva "nel prevedere una "autorizzazione" per la partecipazione a competizioni agonistiche organizzate dalle Leghe o dalla Divisione Calcio Femminile, l'art. 34, comma 3, N.O.I.F. non può che avere a riferimento un provvedimento - strumentale, appunto, alla partecipazione a siffatte competizioni - **intrinsecamente funzionalizzato alla corrispondente (singola) stagione sportiva**. Non si è dunque, infatti, a un provvedimento autorizzatorio tout court, slegato da una cornice temporale e agonistica: al contrario, l'autorizzazione nasce di per sé collocata in una data stagione sportiva e funzionalizzata alla stessa e alle corrispondenti competizioni, tanto da essere formalizzata e resa nota attraverso un Comunicato ufficiale, quale atto proprio della stagione sportiva, collocato temporalmente e funzionalmente nella stessa." (cfr. CSA decisione n. 171/CSA/2022-2023)

Se, infatti, il secondo requisito dell'autorizzazione, costituito dall'attestazione di maturità, è privo di suo di scadenza temporale (cfr. CSA, III, 24 marzo 2021, n. 125, relativa appunto, specificamente, a detta attestazione di maturità), non è così per il primo, coincidente con la certificazione d'idoneità, soggetta a scadenza annuale e, perciò, a necessario rinnovo.

Per tali ragioni, anche l'autorizzazione - di suo funzionalmente rilasciata per la singola stagione sportiva - richiede un rinnovo a fronte della naturale precarietà di uno dei suoi elementi e, cioè, il certificato d'idoneità all'attività sportiva agonistica.

Considerato che dagli accertamenti esperiti presso la Divisione Calcio a Cinque è emerso che quattro dei predetti calciatori, ancora quindicenni alla data dell'effettuazione della gara, erano in possesso solo di una autorizzazione ex art.34 NOIF già scaduta in data antecedente l'incontro e non più rinnovata e per l'esattezza il giocatore PAGANI LUCA autorizzato fino al 07/11/2025, il giocatore MURA GIOVANNI autorizzato fino al 18/01/2025, il giocatore MAFFUCI ALESSANDRO autorizzato fino al 10/10/2025, il giocatore DEANGELIS SEBASTIANO autorizzato fino al 23/09/2025, se ne deduce che gli stessi hanno preso parte all'incontro di che trattasi in posizione irregolare, con conseguente irrogazione a carico della ASD REAL FIVE RHO della sanzione della perdita per 0 - 6 della gara ASD REAL FIVE RHO - ASD BERGAMO CALCIO A 5 del 09/11/2025 Campionato U19 girone B .



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5  
Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma  
Tel. 06.98876993  
PIVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it  
calcio5.gare@lnd.it  
segreteriagenerale@pec.divisionecalcioa5.it



P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 245 del 13/11/2025 decide:  
a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: ASD REAL FIVE RHO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6;  
b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 05/12/2025.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Stefano Castiglia